

# Comune di Brandizzo

## Città metropolitana di Torino

Verbale n. 13/2022 dell' 11.07.2022

### Parere dell'organo di revisione

relativo alla determina del Responsabile del settore finanziario e Tributi: Rettifica parziale delle risultanze del Rendiconto della gestioni 2021 a seguito della Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

In data 12 aprile 2022 il sottoscritto Revisore dei conti Fernando Coccarelli aveva espresso parere positivo per l'approvazione del Rendiconto finanziario del Comune di Brandizzo per l'anno 2021.

In particolare dall'esame generale del rendiconto era emerso il seguente risultato di amministrazione:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021</b>	<b>5.016.656,48</b>
Parte Accantonata	<b>3.110.843,75</b>
Parte vincolata	<b>792.443,99</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	416.887,39
Vincoli derivanti da trasferimenti	45.563,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	329.992,67
Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	<b>9.521,84</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>1.103.846,90</b>

Considerato l'art. 106 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 così come modificato dall'art. 13, comma 5, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che prevede: "1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal

*tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.”;*

*Considerato l'art. 39 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 che al comma 1 prevede: “1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114”;*

Visto l'articolo 1, comma 822, della Legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

Visto, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che le risorse del fondo di cui al precedente comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della Legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

Considerati i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, rispettivamente del 14 aprile 2021 e 30 luglio 2021 di riparto dell'acconto e del saldo delle risorse incrementalmente del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della Legge n. 178 del 2020, che per il comune di Brandizzo corrispondono ad euro 36.712,41;

Visto, altresì, il comma 827 dell'articolo 1 della Legge n. 178 del 2020, che prevede che *“Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”*;

Visto il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (GU Serie Generale n. 270 del 12 novembre 2021);

Vista la Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza di cui art. 39 comma 2 del D.L. n. 104/2020 le cui modalità di compilazione sono definite del citato Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021;

Visto l'esito positivo della trasmissione della Certificazione tramite il portale del Pareggio di bilancio come attestato dal Protocollo MEF n. 127011 del 23/05/2022 – Stato: “Inviato e Protocollato”;

Considerato che al momento della predisposizione del Rendiconto 2021 non era ancora stata definita la Certificazione di cui art. 39 comma 2 del D.L. n. 104/2020;

Richiamata la FAQ n. 47 di Arconet che si riporta integralmente: *“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come*

modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). E' possibile rettificare tali documenti contabili?".

Risposta "Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP";

Vista la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 che all'art. 37-bis "Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali" prevede: "1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.";

Considerato che al termine della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, di cui art. 39 del D.L. n. 104/2020, l'avanzo vincolato derivante da Fondi Covid risulta così composto:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021</b>	<b>5.016.656,48</b>
Parte Accantonata	<b>3.110.843,75</b>
Parte vincolata	<b>844.020,82</b>
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	468.464,22
- Vincoli derivanti da trasferimenti	45.563,93
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	329.992,67
- Altri vincoli	0,00
Parte destinata agli investimenti	<b>9.521,84</b>
Totale parte disponibile	<b>1.052.270,07</b>

Visti inoltre

- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Il Revisore dei conti tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 e della modifica dei seguenti allegati del rendiconto dell' gestione 2021:

- Allegato A: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- Allegato A2: elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
- Quadro generale riassuntivo
- Prospetto verifica equilibri finanziari

- Relazione sulla gestione
- Piano degli indicatori di bilancio

nel rinnovare l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione esprime giudizio positivo per l'approvazione della determina del Responsabile del settore finanziario e Tributi in oggetto per le modifiche apportate al rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, facendo presente che tale parere va ad integrare il parere al rendiconto finanziario 2021 espresso il 12 aprile 2022, ed invita, inoltre, l'ente a procedere alla trasmissione del rendiconto 2021, aggiornato con la presente deliberazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con l'art. 13 della Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente provvedimento, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio 2016

Cuneo, li 11.07.2022

Il Revisore dei Conti  
Dott. Fernando COCCARELLI



